

TFR, NO ALL'EROGAZIONE MENSILE IN BUSTA PAGA

Il trattamento di fine rapporto (TFR) rappresenta una forma di retribuzione differita la cui

- maturazione avviene mensilmente,
- corresponsione è posticipata alla cessazione del rapporto di lavoro, al fine di assicurare un supporto economico al dipendente al termine della vita lavorativa.

LE ANTICIPAZIONI DI TFR E LE RECENTI INDICAZIONI DELL'ISPETTORATO

Le anticipazioni sul TFR rappresentano una parziale eccezione alla regola.

Al lavoratore dipendente, infatti, pur in costanza di rapporto di lavoro, è riconosciuta la facoltà di richiedere, subordinatamente a particolari condizioni, l'erogazione anticipata di una quota parte del trattamento di fine rapporto (TFR) maturato fino a quel momento.

La contrattazione collettiva o i patti individuali possono introdurre condizioni di miglior favore relative all'accoglimento delle richieste di anticipazione.

Al riguardo, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito, recentemente, alcuni chiarimenti.

Il personale ispettivo ha riscontrato la prassi diffusa presso alcune aziende di anticipare mensilmente il TFR in busta paga.

L'Ispettorato Territoriale del Lavoro, ritiene che la pattuizione collettiva o individuale di miglior favore possa avere ad oggetto un'anticipazione dell'accantonamento maturato al momento della pattuizione, ma non un mero automatico trasferimento in busta paga del rateo mensile di TFR.

ATTENZIONE: L'Ispettorato sottolinea che eventuali violazioni costituirebbero una mera integrazione retributiva con conseguenti ricadute anche sul piano contributivo.

LE CONSEGUENZE: nel caso in cui il personale ispettivo dovesse ravvisare irregolarità rispetto alle indicazioni fornite dall'INL, dovrà intimare al datore di lavoro di accantonare le quote di TFR illegittimamente anticipate attraverso l'adozione del provvedimento di disposizione.

Luino, 24.04.2025